



COMUNE DI CASTEL MORRONE
PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81020 – Piazza Bronzetti
TEL. 0823 39 97 14
FAX: 0823 39 97 14
COD. FISC.: 80006090619
PART. IVA: 01519250615
C/C Postale: 13482815

ORDINANZA N. 12 del 28.05.2018

OGGETTO:	DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2018 E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DEL SANTUARIO DI MONTE CASTELLO
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

CONSTATATA che la presenza di alcuni alberi di alto fusto esistenti a ridosso del Santuario di Monte Castello con annesso Monumento - Ossario dei Garibaldini, risulta causa di imminente pericolo sia alla cinta muraria del Santuario che alla rete elettrica presente lungo la dorsale panoramica della collina oltre ad essere fonte di rischio per le persone, residenti e non, che quotidianamente si recano in pellegrinaggio soprattutto in prossimità della stagione estiva;

VISTO che tale perdurante situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, dell'area di culto rappresentando di fatto un grave pericolo per la privata e pubblica incolumità, anche in considerazione che la zona è interessata annualmente da incendi estivi non da ultimo quello recentissimo che ha colpito la zona in data 25 Aprile 2018;

VISTO inoltre che le persistenti condizioni di criticità conseguenti agli eventi meteorologici avversi verificatisi negli ultimi mesi hanno anche determinato la caduta di alcuni degli alberi presenti;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità in modo da garantire una fascia perimetrale di sicurezza intorno al Santuario di Monte Castello, all'annesso Monumento-Ossario dei Garibaldini ed ai ruderi del Castello;

ATTESO che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania ed in particolare sulle colline del paese e sulla sommità del Monte Castello;

10
CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di pericolo di incendio;

RITENUTO dover intervenire urgentemente al fine di evitare che si manifestino problemi attinenti all'incolumità pubblica per il pericolo, grave ed attuale, di sviluppo di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO l'art. 54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all'atto de quo;

RITENUTO dover procedere all'adozione di ordinanza in merito al taglio delle piante all'interno di una fascia perimetrale antincendio di sicurezza, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti ad incendi boschivi e alla caduta di alberi morti, secchi e/o danneggiati;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito anche in considerazione del parere favorevole pervenuto dal Responsabile Provinciale dell'Ufficio Foreste e Riforestazione di competenza e della determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio

ORDINA

agli Uffici del Servizio Tecnico LL.PP./Manut. del Patrimonio/Ecologia di procedere, con le modalità e le condizioni che il caso richiede, al taglio, alla potatura parziale ed allo sfoltimento degli alberi e della vegetazione fonte di rischio permanente come indicato in premessa in modo da garantire una fascia perimetrale antincendio intorno al noto Santuario di Monte Castello con annesso Monumento Ossario dei Garibaldini al fine di assicurare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza.

Con la presente ordinanza si intende rendere noto inoltre che **entro il 15 giugno 2018** i proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di fondi dovranno provvedere lungo gli assi viari e sulle ripe di rispettiva competenza (ivi compresi quelle insistenti su strade vicinali), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo corrente dal 15 Giugno 2018 al 15 Settembre 2018.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti.

*I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi **entro il 15 giugno 2018.***

Prescrizioni generali ed attività di prevenzione.

*E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 15 giugno 2018**, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.*

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee e rovi.

*I proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti **entro il 15 giugno 2018** a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.*

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14

DISPONE

Che i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio debbano bonificare i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie

INVITA

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **0823.279099 SALA OPERATIVA**
- **0823.554125 SALA OPERATIVA**

• Gli Agenti della Forza Pubblica e della Locale Polizia Municipale sono incaricati della scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere:

- notificata agli Uffici dei Servizi Tecnico LL.PP./Manut. del Patrimonio/Ecologia
- notificata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- iscritta sul sito istituzionale del Comune di Castel Morrone;
- divulgata per estratto mediante manifesti affissi sull'intero territorio comunale.

RENDE NOTO

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199)

Castel Morrone li 28.05.2018

Il Sindaco

Avv. Gianfranco Della Valle

